

Bruxelles, 4 settembre 2025 (OR. en)

12461/25 ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2025/0810 (NLE)

COLAC 138 POLCOM 222 SERVICES 54 FDI 49

## **PROPOSTA**

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 810 annex.

All.: COM(2025) 810 annex

12461/25 ADD 1

RELEX. 1



Bruxelles, 3.9.2025 COM(2025) 810 final

ANNEX 1 – PART 1/4

## **ALLEGATI**

della

# Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra

IT IT

# ACCORDO DI PARTENARIATO STRATEGICO A LIVELLO POLITICO, ECONOMICO E DI COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E GLI STATI UNITI MESSICANI, DALL'ALTRA

# PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "Stati membri",
L'UNIONE EUROPEA, di seguito "Unione" o "UE",
da una parte, e
gli Stati Uniti messicani, di seguito "Messico",
dall'altra,
di seguito denominati congiuntamente "le parti",
CONSIDERANDO i forti legami culturali, politici ed economici che li uniscono;

RIAFFERMANDO il proprio impegno a favore dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché della lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che costituiscono la base del partenariato e della cooperazione;

CONSAPEVOLI del contributo significativo apportato al consolidamento di tali legami dall'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997;

CONSIDERANDO la volontà comune, espressa nella dichiarazione di Santiago del 27 gennaio 2013, di aggiornare e sostituire l'attuale accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione per tener conto delle nuove realtà politiche ed economiche e dei progressi compiuti nell'ambito del partenariato strategico;

CONSIDERANDO che il [X] è stato firmato l'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti messicani (di seguito "accordo interinale sugli scambi UE-Messico"), che istituisce una zona di libero scambio tra l'UE e il Messico;

SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza di disporre di un quadro coerente per promuoverle ulteriormente;

AFFERMANDO il proprio status di partner strategici e la propria determinazione a rafforzare e ad approfondire ulteriormente il partenariato nonché la cooperazione e il dialogo internazionali al fine di promuovere gli interessi e i valori condivisi,

AFFERMANDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione sulle questioni bilaterali, regionali, biregionali e internazionali di interesse comune;

RICONOSCENDO l'importanza di un sistema multilaterale forte ed efficace, basato sul diritto internazionale, per preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale e affrontare le sfide comuni;

RIBADENDO il loro impegno ad ampliare e diversificare le loro relazioni commerciali in conformità dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "accordo OMC") e delle disposizioni e degli obiettivi specifici di cui alla parte III del presente accordo;

PERSUASI che il presente accordo creerà un clima favorevole alla crescita di relazioni economiche sostenibili tra le parti, soprattutto in termini di scambi commerciali e investimenti, che sono essenziali per conseguire lo sviluppo economico e sociale, la modernizzazione e l'innovazione tecnologica;

RICONOSCENDO che le disposizioni del presente accordo proteggono gli investimenti e gli investitori e sono intese a stimolare un'attività commerciale reciprocamente vantaggiosa, senza pregiudicare il diritto delle parti di legiferare in difesa dell'interesse pubblico nei rispettivi territori;

ACCOGLIENDO CON FAVORE l'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 25 settembre 2015, della risoluzione 70/1 contenente il documento conclusivo "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" (di seguito "Agenda 2030"), l'accordo di Parigi raggiunto nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato il 12 dicembre 2015 (di seguito "accordo di Parigi sui cambiamenti climatici"), nonché il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030 adottato in occasione della terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite tenutasi a Sendai il 18 marzo 2015, il programma d'azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo adottato ad Addis Abeba il 13-16 luglio 2015, gli impegni del vertice umanitario mondiale adottati in occasione del vertice umanitario mondiale tenutosi a Istanbul il 23-24 maggio 2016 e la nuova agenda urbana adottata il 20 ottobre 2016 nel corso della conferenza delle Nazioni Unite sull'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sostenibile (Habitat III) svoltasi a Quito (di seguito "nuova agenda urbana") e chiedendone la rapida attuazione;

RIBADENDO il proprio impegno a superare le sfide mondiali promuovendo lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale e contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile ("OSS") e dei traguardi dell'Agenda 2030;

AFFERMANDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia, dei diritti umani, della libertà e della sicurezza;

RICONOSCENDO i vantaggi reciproci di una cooperazione rafforzata nei settori dell'istruzione, della cultura, della ricerca e dell'innovazione e in altri settori di interesse comune;

RIBADENDO il proprio impegno a promuovere il commercio internazionale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale attraverso partenariati che coinvolgano tutti i portatori di interessi, compresi la società civile e il settore privato, e ad attuare il presente accordo in maniera coerente con le rispettive leggi e con gli impegni internazionali in materia di lavoro e di ambiente;

RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le proprie relazioni economiche, commerciali e di investimento e di promuovere la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti tra le parti al fine di favorire la crescita economica e creare nuove opportunità per i lavoratori e le comunità imprenditoriali di ciascuna parte, in particolare le piccole e medie imprese;

RICONOSCENDO che il presente accordo contribuisce a migliorare il benessere dei consumatori e a garantire un tenore di vita elevato e un alto livello di protezione dei consumatori;

INCORAGGIANDO le imprese che operano nel proprio territorio o sotto la propria giurisdizione a rispettare gli orientamenti e i principi riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese, comprese le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, e a perseguire le migliori pratiche in materia di comportamento responsabile delle imprese;

RICONOSCENDO che le disposizioni del presente accordo preservano il diritto delle parti di legiferare nei rispettivi territori in conformità della loro legislazione interna e la flessibilità di cui dispongono nel perseguire obiettivi politici legittimi, tra l'altro in settori quali la sanità pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica nonché la promozione e la tutela della diversità culturale;

RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza, della buona governance e dello Stato di diritto nel commercio e negli investimenti internazionali a vantaggio di tutti i portatori di interessi;

DETERMINATI a contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione degli scambi e degli investimenti internazionali eliminando gli ostacoli per mezzo del presente accordo, nonché a evitare la creazione di nuovi ostacoli agli scambi o agli investimenti tra le parti che potrebbero ridurre i benefici derivanti dal presente accordo;

PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che possono essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per l'Irlanda, a meno che l'Unione, contemporaneamente all'Irlanda per quanto concerne le rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi al Messico che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per l'Irlanda, in quanto parte dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE. Che, analogamente, eventuali successive misure interne dell'Unione che possono essere adottate a norma della parte terza, titolo V, TFUE ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che essa non abbia notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21. Constatando inoltre che tali futuri accordi specifici o eventuali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## PARTE I<sup>1</sup>

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ARTICOLO 1

#### Obiettivi dell'accordo

Il presente accordo si prefigge di:

- a) istituire un partenariato strategico rafforzato, intensificare il dialogo politico e approfondire e rafforzare la cooperazione su questioni di reciproco interesse;
- b) favorire maggiori scambi commerciali e investimenti tra le parti ampliandone e diversificandone le relazioni economiche e commerciali, contribuendo in tal modo a una crescita economica più elevata e sostenibile e a una migliore qualità della vita.

Salvo se altrimenti indicato espressamente, il rimando ad altra disposizione del presente accordo contenuto in una disposizione della presente parte s'intende fatto ad altra disposizione della presente parte.

#### **ARTICOLO 2**

# Principi generali

- 1. Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani di cui le parti sono firmatarie, nonché del principio dello Stato di diritto, è alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
- 2. Le parti confermano il proprio fermo sostegno ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
- 3. Le parti concordano sul fatto che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori a livello di soggetti statali e non statali costituisce una grave minaccia per la stabilità e la sicurezza internazionali.
- 4. Le parti riconoscono che la circolazione incontrollata delle armi convenzionali costituisce una minaccia per la pace, la sicurezza e la stabilità sul piano internazionale e regionale e riconoscono altresì la necessità di collaborare per garantire il trasferimento responsabile di armi convenzionali.
- 5. Le parti ribadiscono il proprio impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile convenuti a livello internazionale, e a collaborare per affrontare le sfide ambientali mondiali.

- 6. Le parti confermano il proprio impegno a favore della parità di genere e dell'emancipazione di donne e ragazze.
- 7. Le parti ribadiscono il proprio impegno a combattere qualsiasi forma di discriminazione, quali che siano i motivi su cui si fonda, compresi il genere, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
- 8. Le parti confermano il proprio impegno ad attuare il presente accordo sulla base di valori condivisi, compresi i principi del dialogo, del rispetto reciproco, di un partenariato equo, del multilateralismo, della cooperazione e del rispetto del diritto internazionale.

## PARTE II<sup>2</sup>

## DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE

#### CAPO 1

## DIALOGO POLITICO, PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALI

#### ARTICOLO 1.1

## Dialogo politico

- 1. Le parti intensificano il dialogo politico e la cooperazione a tutti i livelli attraverso scambi e consultazioni su questioni bilaterali, regionali, biregionali, internazionali e multilaterali.
- 2. Il dialogo politico ha l'obiettivo di:
- a) promuovere lo sviluppo di relazioni bilaterali e rafforzare il partenariato strategico;
- b) rafforzare la cooperazione per affrontare le sfide e le questioni regionali, biregionali e internazionali.

Salvo se altrimenti indicato espressamente, il rimando ad altra disposizione del presente accordo contenuto in una disposizione della presente parte s'intende fatto ad altra disposizione della presente parte.

- 3. Il dialogo politico tra le parti può svolgersi nelle seguenti forme, come convenuto di comune accordo:
- a) consultazioni, riunioni e visite a livello di vertice;
- b) consultazioni, riunioni e visite a livello ministeriale;
- c) riunioni periodiche a livello di alti funzionari, compreso un dialogo politico ad alto livello;
- d) dialoghi settoriali su questioni di interesse comune;
- e) scambi di delegazioni e altri contatti tra il Congresso del Messico e il Parlamento europeo;
- f) qualsiasi altra forma convenuta dalle parti.

# Principi democratici, diritti umani e Stato di diritto

1. Le parti collaborano per promuovere e tutelare i diritti umani, anche per quanto riguarda la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali in materia di diritti umani, e per rafforzare i principi democratici e lo Stato di diritto, promuovere la parità di genere e combattere ogni forma di discriminazione.

- 2. La cooperazione in tale ambito può comprendere:
- a) la promozione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;
- b) il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione sui diritti umani;
- c) la promozione dei diritti umani, anche attraverso l'istruzione e la cooperazione;
- d) il potenziamento delle istituzioni nazionali e regionali competenti in materia di diritti umani;
- e) il potenziamento della cooperazione con gli organi dei trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite e nell'ambito delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani per attuarne le raccomandazioni;
- f) il rafforzamento della cooperazione nell'ambito delle istituzioni delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani e delle sedi regionali e multilaterali pertinenti;
- g) il rafforzamento della capacità delle parti di applicare i principi e le pratiche democratici;
- h) il potenziamento di una buona governance, indipendente e trasparente, a livello locale, nazionale, regionale e mondiale, la promozione di istituzioni responsabili e trasparenti e il sostegno alla partecipazione dei cittadini e al coinvolgimento della società civile;
- i) la collaborazione e il coordinamento, se del caso, anche nei paesi terzi, per rafforzare i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto;

- j) la promozione dell'universalità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e le misure volte a incoraggiare altri Stati ad adempiere ai loro obblighi nel settore;
- k) le azioni volte a prevenire l'impunità nei casi di violazione dei diritti umani.

Parità di genere ed emancipazione femminile, pace, sicurezza e sviluppo sostenibile

1. Le parti promuovono la parità di genere e l'emancipazione femminile. Esse riconoscono la necessità della parità di genere e dell'emancipazione delle donne e delle ragazze quale presupposto inderogabile per il pieno conseguimento di uno sviluppo sostenibile e inclusivo, della democrazia e della sicurezza. Le parti esaminano ulteriori regimi di cooperazione e potenziali sinergie tra le rispettive politiche e iniziative, nel rispetto delle norme e degli impegni internazionali quali la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, le raccomandazioni generali formulate dal Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, l'Agenda 2030, la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza.

- 2. La cooperazione in tale ambito può comprendere:
- a) la promozione di un'efficace integrazione della dimensione di genere;
- b) il sostegno all'elaborazione e all'attuazione di un piano d'azione nazionale sulla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- c) la promozione della partecipazione e della leadership politiche delle donne, nonché l'accesso delle donne a un'istruzione di qualità, la loro emancipazione e la loro leadership economiche e una maggiore partecipazione alla forza lavoro;
- d) il consolidamento delle istituzioni nazionali e regionali attraverso misure specifiche intese ad affrontare e trattare le questioni relative alla violenza contro le donne e le ragazze, ivi compresi la prevenzione della violenza sessuale e di genere e la protezione da tale forma di violenza, i meccanismi di indagine e di rendicontabilità, il sostegno alle vittime e la promozione di condizioni di sicurezza e protezione per le donne e le ragazze;
- e) il rafforzamento attivo della protezione dei diritti umani delle donne, anche da qualsiasi tipo di discriminazione e violenza nei loro confronti, e la garanzia del loro accesso alla giustizia;
- f) l'intensificazione della cooperazione con gli organi competenti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali;
- g) la promozione attiva dell'analisi di genere e dell'integrazione sistematica della prospettiva di genere in tutte le questioni relative alla pace e alla sicurezza, garantendo nel contempo la leadership e la partecipazione costruttiva delle donne ai processi di pace, alle iniziative di mediazione, alla risoluzione dei conflitti e alla costruzione della pace, nonché alle missioni e alle operazioni civili e militari.

## Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

- 1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Pertanto, esse collaborano e contribuiscono alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione e di altri obblighi internazionali pertinenti che incombono loro. Le parti convengono che la presente disposizione è un elemento fondamentale del presente accordo.
- 2. Le parti collaborano e contribuiscono a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:
- a) l'adozione di misure per la firma o la ratifica di strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione;
- b) la creazione e il mantenimento di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, che verifichi altresì l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
- 3. Le parti instaurano un dialogo politico regolare per accompagnare e consolidare i suddetti elementi.

# Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali

- 1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e delle relative munizioni, parti e componenti, il loro accumulo illecito, la loro gestione inadeguata, l'inadeguatezza delle misure di sicurezza nei depositi e la loro diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
- 2. Le parti osservano e assolvono appieno i rispettivi obblighi in materia di lotta al commercio illegale di SALW e relative munizioni, parti e componenti, derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e rispettano gli impegni assunti in forza di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.
- 3. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Esse riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la destinazione delle armi convenzionali a scopi diversi.

- 4. Le parti attuano pienamente il trattato sul commercio delle armi adottato a New York il 2 aprile 2013 e cooperano tra loro nel quadro dello stesso, anche promuovendo l'universalizzazione di detto trattato a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e la sua piena attuazione da parte di tutti gli Stati contraenti.
- 5. Le parti cooperano e assicurano coordinamento, complementarità e sinergia nelle iniziative tese a regolamentare il commercio internazionale di armi convenzionali o a migliorarne la regolamentazione, nonché a prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi convenzionali e relative munizioni, parti e componenti.
- 6. Le parti instaurano un dialogo politico regolare per accompagnare e consolidare le questioni disciplinate dal presente articolo.

## Corte penale internazionale

1. Le parti riconoscono che i reati più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e si adoperano per garantire che tali reati siano oggetto di indagini e di azioni penali efficaci adottando provvedimenti a livello nazionale e rafforzando la cooperazione internazionale, anche nell'ambito della Corte penale internazionale (CPI).

2. Le parti promuovono la ratifica universale dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (di seguito "Statuto di Roma") o l'adesione allo stesso e si adoperano per la sua effettiva attuazione a livello nazionale negli Stati aderenti alla CPI. Le parti si scambiano, se del caso, le migliori pratiche in materia di adozione di leggi interne e adottano misure a tutela dell'integrità dello statuto di Roma.

#### ARTICOLO 1.7

#### Antiterrorismo

Le parti ribadiscono l'importanza della lotta contro il terrorismo e, come convenuto di comune accordo, cooperano per prevenire e reprimere gli atti terroristici conformemente alle convenzioni internazionali, alle risoluzioni ONU pertinenti e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Esse collaborano in particolare:

- a) attraverso la piena ed efficace attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni ONU e strumenti internazionali pertinenti;
- b) promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite così da dare efficace applicazione alla strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2006;

- c) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e interno e
- d) scambiandosi esperienze sui mezzi e sui metodi utilizzati per prevenire e contrastare il terrorismo, comprese le conoscenze tecniche e la formazione, e procedendo a uno scambio delle migliori pratiche in materia di prevenzione del terrorismo.

# Mantenimento della pace e gestione delle crisi

Le parti cooperano per promuovere la pace e la sicurezza internazionale. Esse esaminano le possibilità di coordinamento delle attività di gestione delle crisi, ivi compresa la cooperazione nelle operazioni di gestione delle crisi.

#### ARTICOLO 1.9

## Sicurezza dei cittadini

Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione in materia di sicurezza dei cittadini. Esse riconoscono che la sicurezza dei cittadini ha una dimensione nazionale, transnazionale, regionale e biregionale che richiede un dialogo e una cooperazione più ampi.

#### CAPO 2

# COOPERAZIONE NELL'AMBITO DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E REGIONALI

#### ARTICOLO 2.1

## Organizzazioni internazionali

- 1. Le parti promuovono il multilateralismo e cooperano mediante scambi di opinioni e, ove opportuno, il coordinamento delle posizioni nell'ambito delle organizzazioni e dei consessi internazionali, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il Gruppo dei venti (G20) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
- 2. Le parti mantengono meccanismi di consultazione efficaci a margine dei consessi multilaterali. Esse mantengono un dialogo aperto e permanente in sede di Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, di Assemblea generale delle Nazioni Unite e, se del caso e previo accordo di entrambe, di altri organi e agenzie specializzate dell'ONU.

## Organizzazioni regionali

- 1. Le parti cooperano scambiando pareri su questioni di interesse reciproco e, ove opportuno, condividendo informazioni sulle rispettive posizioni nelle organizzazioni e nei consessi regionali e subregionali.
- 2. Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione biregionali, anche nel quadro della cooperazione tra l'Unione e la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC). La cooperazione può eventualmente offrire sostegno all'integrazione e allo sviluppo comunitario della CELAC.
- 3. Le parti promuovono la cooperazione nell'ambito dell'Alleanza del Pacifico attraverso il suo quadro per gli Stati osservatori.
- 4. Le parti promuovono la cooperazione regionale e triangolare con i paesi terzi, soprattutto in America centrale e nei Caraibi.

#### CAPO 3

# LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

#### ARTICOLO 3.1

# Cooperazione giuridica e giudiziaria

- 1. Le parti intensificano la cooperazione in atto in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti. Esse rafforzano i meccanismi esistenti e, se del caso, valutano la possibilità di sviluppare nuovi meccanismi per agevolare la cooperazione internazionale nel settore. Tale cooperazione comprende l'adozione di misure per la firma o la ratifica di strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione, nonché una più stretta cooperazione con Eurojust.
- 2. Le parti sviluppano la cooperazione giudiziaria in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, comprese le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.

Attività di contrasto, prevenzione della corruzione e della criminalità organizzata transnazionale e lotta contro tali fenomeni

- 1. Le parti collaborano e si scambiano opinioni in materia di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, il traffico di armi da fuoco, comprese le relative munizioni, parti e componenti, i reati economici e finanziari, il problema mondiale della droga, la corruzione e la contraffazione di mezzi di pagamento conformemente alle legislazioni e agli obblighi internazionali rispettivi, anche per quanto riguarda la mutua assistenza giudiziaria, lo scambio di informazioni, le migliori pratiche e la formazione, nonché il recupero di beni o fondi derivanti da attività criminali.
- 2. Le parti proseguono il dialogo e la cooperazione in materia di attività di contrasto, anche attraverso la cooperazione strategica con Europol, nonché la cooperazione giudiziaria strategica, anche attraverso Eurojust e, se del caso, con altre istituzioni nazionali e internazionali.
- 3. Le parti si adoperano per collaborare nei consessi internazionali al fine di promuovere, se del caso, il rispetto e l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata il 15 novembre 2000 dalla risoluzione 55/25 delle Nazioni Unite (di seguito "convenzione di Palermo"), e dei relativi protocolli.

- 4. Le parti promuovono l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata il 31 ottobre 2003 con la risoluzione 58/4 delle Nazioni Unite e sostengono il meccanismo di riesame dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, istituito dalla conferenza degli Stati parte di detta convenzione tenutasi a Doha dal 9 al 13 novembre 2009 (di seguito "meccanismo di riesame dell'attuazione"), anche aderendo al principio di trasparenza e sostenendo la partecipazione della società civile al meccanismo di riesame dell'attuazione.
- 5. Le parti riconoscono l'importanza di contrastare la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e, a tal fine, si impegnano a rispettare il protocollo sulla prevenzione della corruzione e sulla lotta contro tale fenomeno allegato al presente accordo.

## Migrazione, asilo e gestione delle frontiere

1. Nel quadro delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e delle rispettive competenze, le parti cooperano e si scambiano esperienze e informazioni su questioni riguardanti la migrazione, ivi compresi la migrazione regolare e irregolare, la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, la migrazione e lo sviluppo, l'asilo, la riammissione, l'integrazione, i visti, l'agevolazione della migrazione regolare, il controllo della migrazione e la gestione delle frontiere. Le parti procedono a uno scambio delle migliori pratiche in materia di protezione delle donne e dei minori migranti, in particolare quelli non accompagnati, nonché di altri gruppi vulnerabili.

- 2. Le parti cooperano per prevenire la migrazione irregolare, contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e promuovere una migrazione sicura, regolare e ordinata. A tal fine, nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari:
- a) il Messico riammette tutti i suoi cittadini obbligati a ritornare dal territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità, salvo altrimenti disposto da un accordo specifico;
- ciascuno Stato membro riammette tutti i suoi cittadini obbligati a ritornare dal territorio del Messico, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità, salvo altrimenti disposto da un accordo specifico;
- c) gli Stati membri e il Messico forniscono ai propri cittadini i documenti di viaggio necessari ai fini di cui alle lettere a) e b) o accettano l'uso dei documenti di viaggio dell'Unione a fini di rimpatrio;
- d) le parti si adoperano per negoziare un accordo specifico che definisca gli obblighi in materia di riammissione dei cittadini, compresi i mezzi di prova della cittadinanza. Le condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi sono stabilite da tale accordo.

# Problema mondiale della droga

- 1. Le parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata in materia di droga al fine di:
- a) unire gli sforzi per conseguire l'efficace attuazione delle raccomandazioni operative della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2016 sul problema mondiale della droga (UNGASS 2016);
- b) affrontare le conseguenze sanitarie e sociali del problema mondiale della droga mediante politiche volte a conseguire uno sviluppo sostenibile attraverso iniziative di riduzione della domanda globali e basate su dati concreti a tutti i livelli, riguardanti in particolare programmi di prevenzione, trattamento, riabilitazione e reinserimento sociale;
- c) investire nel trattamento e sensibilizzare maggiormente i sistemi sanitari nazionali a fornire risposte al consumo di droga a livello di sanità pubblica;
- d) potenziare la ricerca epidemiologica e migliorare ulteriormente la disponibilità sistematica e la qualità delle informazioni statistiche in tutti i settori legati alla droga;

- e) garantire una strategia in materia di salute pubblica che promuova l'accesso alle sostanze controllate e la loro disponibilità a fini medici e scientifici, evitandone nel contempo il dirottamento verso il mercato illecito;
- f) ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e di nuove sostanze psicoattive, se del caso anche attraverso lo scambio di informazioni e altre attività di cooperazione;
- g) integrare una prospettiva di genere e dei diritti umani in tutte le politiche e i programmi in materia di droga;
- h) incoraggiare l'applicazione di misure alternative alle sanzioni coercitive a coloro che hanno violato la legge sulle sostanze stupefacenti e commesso reati legati alla droga;
- contrastare l'uso di precursori chimici, sostanze chimiche essenziali e prodotti o
  preparati che li contengono ai fini della produzione illecita di stupefacenti, sostanze
  psicotrope e nuove sostanze psicoattive.

2. Le parti collaborano per raggiungere tali obiettivi anche, ove possibile, incoraggiando i paesi terzi che non l'abbiano ancora fatto a ratificare e attuare le convenzioni e i protocolli internazionali esistenti in materia di controllo delle droghe di cui sono firmatari. Le parti basano le proprie azioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, su principi comunemente accettati in linea con le convenzioni pertinenti delle Nazioni Unite in materia di controllo delle droghe e sulle raccomandazioni contenute nel documento finale dell'UNGASS 2016 intitolato "Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem" (Il nostro impegno comune per affrontare e combattere efficacemente il problema mondiale della droga) quale consenso internazionale più recente sulla politica mondiale in materia di droga, al fine di fare il punto sull'attuazione degli impegni assunti per affrontare e contrastare congiuntamente il problema mondiale della droga, in particolare alla luce della scadenza del 2019.

#### ARTICOLO 3.5

# Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

Le parti collaborano al fine di prevenire e combattere efficacemente l'utilizzo dei loro istituti finanziari e di determinate loro imprese e professioni non finanziarie per riciclare i proventi di attività criminali e finanziare il terrorismo. A tal fine, esse si scambiano informazioni in conformità delle rispettive disposizioni di legge e collaborano per garantire l'effettiva e piena attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e di altre norme adottate dagli organismi internazionali competenti attivi in questo settore. Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, il recupero, il sequestro, la confisca, il tracciamento, l'identificazione e la restituzione di beni o fondi collegati a proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo.

#### Cibercriminalità

- 1. Le parti riconoscono che la cibercriminalità è un problema mondiale che richiede risposte a livello internazionale. Le parti intensificano la cooperazione per prevenire e combattere la cibercriminalità mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche e orientamenti, conformemente alle rispettive legislazioni e agli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di cibercriminalità. Le parti collaborano, ove opportuno, per fornire assistenza e sostegno ad altri Stati nella definizione di leggi, politiche e pratiche efficaci al fine di prevenire e combattere la cibercriminalità.
- 2. Conformemente alle rispettive legislazioni le parti si scambiano, ove opportuno, informazioni, esperienze e migliori pratiche in settori quali l'istruzione e la formazione di investigatori specializzati nella cibercriminalità, lo svolgimento di indagini sulla cibercriminalità e le scienze forensi digitali, con particolare attenzione alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e alla protezione di infrastrutture critiche quali, tra l'altro, i settori finanziario, energetico e delle telecomunicazioni.

## ARTICOLO 3.7

## Protezione dei dati personali

1. Le parti riconoscono l'importanza di tutelare i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le parti cooperano per garantire il rispetto di tali diritti fondamentali, anche nell'ambito delle attività di contrasto, della prevenzione del terrorismo e di altre forme gravi di criminalità transnazionale e della lotta contro tali fenomeni.

2. Le parti cooperano per promuovere un livello elevato di protezione dei dati personali. La cooperazione a livello bilaterale e multilaterale può comprendere lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica, lo scambio di informazioni e competenze e la cooperazione attraverso le controparti responsabili della regolamentazione negli organismi internazionali, secondo quanto convenuto di comune accordo dalle parti.

#### ARTICOLO 3.8

#### Politica dei consumatori

Le parti riconoscono l'importanza di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e, a tal fine, si adoperano per collaborare nell'ambito della politica dei consumatori. Tale cooperazione può comprendere, nella misura del possibile:

- a) lo scambio di informazioni sui rispettivi quadri di tutela dei consumatori, anche per quanto riguarda la normativa a tutela dei consumatori, la sicurezza dei prodotti di consumo, i mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori e l'applicazione della legislazione sulla tutela dei consumatori;
- b) la promozione dello sviluppo di associazioni indipendenti dei consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.

#### Tutela consolare

Il Messico concorda sul fatto che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'UE rappresentato debbano offrire protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'UE che non disponga di una rappresentanza permanente in Messico in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro.

#### ARTICOLO 3.10

## Gestione del rischio di catastrofi e protezione civile

Le parti riconoscono la necessità di gestire i rischi di catastrofi naturali e causate dall'uomo a livello nazionale e mondiale. Esse confermano il proprio impegno comune a migliorare le misure di prevenzione, attenuazione, preparazione, allarme rapido, risposta e ripresa al fine di aumentare la resilienza delle rispettive società e infrastrutture e di cooperare, ove opportuno, a livello bilaterale e multilaterale per migliorare i risultati in termini di gestione del rischio di catastrofi a livello mondiale in linea con il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, coerentemente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (di seguito "accordo di Parigi") e la nuova agenda urbana.

# **SVILUPPO SOSTENIBILE**

#### ARTICOLO 4.1

# Sviluppo sostenibile

- 1. Le parti ribadiscono il proprio impegno a conseguire uno sviluppo sostenibile, come specificato nell'Agenda 2030. Esse riconoscono che lo sviluppo sostenibile a lungo termine esige una crescita economica inclusiva, il benessere sociale e l'uso sostenibile delle risorse naturali. È riconosciuto che queste tre dimensioni sono profondamente interconnesse e si rafforzano a vicenda.
- 2. Le parti promuovono in modo equilibrato lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni, economica, sociale e ambientale, anche per quanto riguarda l'uso responsabile ed efficiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, conformemente alle rispettive priorità e situazioni, e compiono opera di sensibilizzazione ai costi economici e sociali dei danni ambientali e dei modelli di produzione e di consumo non sostenibili e al relativo impatto sul benessere umano.
- 3. Le parti promuovono uno sviluppo sostenibile inclusivo sotto il profilo umano attraverso il dialogo, l'azione comune, la condivisione delle migliori pratiche, la buona governance a tutti i livelli e la mobilitazione di risorse finanziarie, sfruttando al meglio gli strumenti finanziari esistenti e valutando la possibilità di istituirne di nuovi.

# Cooperazione in materia di sviluppo sostenibile

- 1. L'obiettivo principale della cooperazione allo sviluppo consiste nell'attuare l'Agenda 2030 nella sua prospettiva multidimensionale e antropocentrica e nel conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). I principi di un'efficace cooperazione allo sviluppo delineati dal partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo, sulla base della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, adottata il 2 marzo 2005 a seguito del forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti svoltosi a Parigi, e del programma d'azione di Accra, sottoscritto il 4 settembre 2008 dal forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti tenutosi ad Accra, sono strumenti importanti per massimizzare l'incidenza della cooperazione.
- 2. Le parti affrontano le problematiche connesse al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile privilegiando le esigenze e la titolarità nazionale di ciascuna, tenendo conto del contesto regionale e creando sinergie e partenariati per lo sviluppo con una serie di portatori di interessi sul campo, ivi compresi la società civile, le amministrazioni locali, il settore privato e le organizzazioni senza scopo di lucro. Pur riconoscendo il ruolo centrale svolto dai governi nella promozione dello sviluppo, le parti cooperano altresì per promuovere l'adozione di politiche di sviluppo sostenibile da parte del settore privato, in particolare delle PMI, nelle sue pratiche.
- 3. Le parti collaborano per migliorare progressivamente l'efficienza e la sostenibilità delle risorse a livello mondiale nei modelli di consumo e produzione, conformemente a quadri internazionali concordati, e si adoperano per adottare misure volte a dissociare la crescita economica dal degrado ambientale.

- 4. Le parti intrattengono un dialogo politico regolare sullo sviluppo sostenibile e sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, sulla base di priorità comuni, al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della loro cooperazione allo sviluppo, in linea con i principi riconosciuti a livello internazionale in materia di efficacia degli aiuti e dello sviluppo.
- 5. Le parti riconoscono che l'inclusione della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità nei piani, nei programmi e nelle politiche settoriali e intersettoriali in tutti gli ambiti pertinenti e il rafforzamento dei quadri giuridici, istituzionali e normativi interni possono contribuire a generare effetti positivi sulla biodiversità e sui suoi servizi ecosistemici, nonché a conseguire lo sviluppo sostenibile. Le parti collaborano pertanto per includere l'aspetto della biodiversità nei settori pertinenti, a seconda dei casi, al fine di intensificare gli sforzi tesi ad arrestare la perdita di biodiversità e a migliorare il benessere umano.
- 6. Le parti collaborano e svolgono attività congiunte, anche attraverso il coordinamento bilaterale nei consessi multilaterali pertinenti, nonché la cooperazione regionale e triangolare, preferibilmente sulla base dei meccanismi e delle iniziative esistenti, alla luce del dialogo instaurato in materia di sviluppo sostenibile e dell'impegno a favore dell'Agenda 2030. I settori di cooperazione possono comprendere:
- a) la realizzazione delle finalità e dei traguardi degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
- b) la protezione dell'ambiente, a tutti i livelli, compresi la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse naturali;

- c) i cambiamenti climatici, la resilienza, la gestione del rischio di catastrofi e l'energia sostenibile;
- d) il nesso tra sicurezza e sviluppo, ivi compresi il consolidamento della stabilità e della sicurezza, il sostegno allo Stato di diritto e le misure volte a combattere il problema mondiale della droga e la criminalità organizzata transnazionale;
- e) la crescita inclusiva e la creazione di posti di lavoro;
- f) la governance, compreso il rafforzamento della governance di bilancio, economica, ambientale e sociale;
- g) l'istruzione, compresa l'istruzione superiore, la formazione tecnica e professionale, lo sviluppo di capacità, l'innovazione e gli scambi in questi settori e
- h) le strategie di partecipazione del settore privato.
- 7. Le parti continuano a sviluppare attività di cooperazione triangolare al fine di sostenere i paesi terzi, compresi i paesi meno sviluppati e altri paesi in via di sviluppo che si trovano in situazioni di vulnerabilità, come i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. A tale riguardo, le parti esaminano modalità di impegno innovative, anche per i paesi in via di sviluppo più avanzati, a seconda dei casi. La cooperazione triangolare consiste nel sostenere strategie su misura e azioni convenute di comune accordo in base alle esigenze dei paesi terzi. A tal fine, le parti sviluppano attività di cooperazione coordinate quali assistenza tecnica, formazione, sviluppo di capacità, condivisione delle conoscenze e altre forme di cooperazione definite congiuntamente tra di esse e con il paese terzo beneficiario.

- 8. Tale cooperazione può essere realizzata, tra l'altro, mediante:
- a) lo sviluppo delle capacità e la condivisione delle conoscenze attraverso corsi di formazione, gruppi di lavoro e seminari, scambi di esperti, studi e progetti comuni di ricerca;
- b) la mobilitazione di risorse finanziarie attraverso operazioni di finanziamento misto in partenariato con la Banca europea per gli investimenti e altre istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo ammissibili;
- c) il vaglio di altre forme di finanziamento allo sviluppo, ove opportuno, con particolare attenzione a meccanismi di finanziamento innovativi come la cooperazione triangolare e
- d) lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche in materia di efficacia dello sviluppo.
- 9. Le parti collaborano per rafforzare la rendicontabilità e la trasparenza, prestando particolare attenzione al miglioramento dei risultati in termini di sviluppo, e cooperano al fine di potenziare i sistemi nazionali per fornire servizi sostenibili e includere la dimensione di genere in tutti i programmi e gli strumenti.
- 10. La cooperazione allo sviluppo si svolge in linea con i principi e le politiche pertinenti concordati a livello internazionale cui entrambe le parti hanno aderito.

# Agenda urbana sostenibile

Le parti cooperano all'attuazione di politiche volte a promuovere insediamenti urbani sostenibili, comprese quelle previste dalla nuova agenda urbana, al fine di creare città e insediamenti umani i cui abitanti possano godere di pari diritti e opportunità, nonché delle libertà fondamentali, in linea con i traguardi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare con l'obiettivo 11: "Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili".

#### ARTICOLO 4.4

# Sviluppo delle politiche regionali e urbane

- 1. Le parti riconoscono l'importanza di politiche volte a promuovere uno sviluppo territoriale e urbano equilibrato e sostenibile quale mezzo per contribuire efficacemente all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 e della nuova agenda urbana.
- 2. Le parti promuovono la cooperazione e il partenariato coinvolgendo tutti i principali soggetti attivi nei settori dello sviluppo regionale e territoriale e dello sviluppo urbano sostenibile, in particolare per quanto riguarda le vie da seguire per affrontare le sfide territoriali e urbane in modo integrato e globale.
- 3. Le parti sviluppano, ove possibile, opportunità concrete di cooperazione interregionale e interurbana per trovare soluzioni sostenibili alle sfide regionali e urbane al fine di migliorare lo sviluppo delle capacità mediante scambi di esperienze e pratiche e l'apprendimento reciproco.

# AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ENERGIA

# ARTICOLO 5.1

#### **Ambiente**

- 1. Le parti riconoscono la necessità di proteggere, conservare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la biodiversità, compresi il suolo, i terreni, le foreste, l'acqua, gli oceani, i mari e le risorse marine, quale base per uno sviluppo sostenibile attento alle esigenze delle generazioni attuali e future.
- 2. Le parti riconoscono l'importanza della governance ambientale su scala mondiale e delle norme internazionali, compresi gli accordi multilaterali in materia di ambiente, per affrontare le sfide ambientali di interesse comune. Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno ad attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è firmataria.

- 3. Le parti intensificano, in settori prioritari definiti di comune accordo, la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, conservazione, uso responsabile ed efficiente e gestione sostenibile delle risorse naturali nonché inclusione delle tematiche ambientali in tutti i settori di cooperazione, anche in un contesto internazionale e regionale. Tali settori prioritari possono comprendere:
- a) la promozione della buona governance ambientale, compresi il dialogo politico e ambiti di cooperazione quali l'attuazione delle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e gli accordi multilaterali in materia di ambiente, nonché la promozione del rispetto del diritto ambientale;
- b) l'individuazione delle priorità bilaterali e le misure volte a favorire lo scambio di informazioni e competenze tecniche, il trasferimento di tecnologie e conoscenze e le migliori pratiche in ambiti quali:
  - i) l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale;
  - ii) la crescita verde, compresi il consumo e la produzione sostenibili, l'efficienza delle risorse, l'economia circolare e la finanza verde;
  - iii) l'integrazione della biodiversità nei settori economico e produttivo;
  - iv) la protezione, la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste;

- v) la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, comprese la mappatura e la valutazione degli ecosistemi e dei relativi servizi, la stima del loro valore e altri strumenti economici per la protezione della biodiversità, nonché l'accesso alle risorse genetiche e a una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione;
- vi) il degrado del suolo e la desertificazione;
- vii) le misure volte a prevenire e contrastare la raccolta e il commercio illegali di specie selvatiche, risorse forestali e risorse genetiche e il sostegno al loro commercio legale sostenibile e tracciabile;
- viii) la sana gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti;
- ix) la gestione integrata delle risorse idriche e le politiche in materia di aria e di suolo;
- x) la conservazione e la gestione dell'ambiente costiero e marino e l'economia blu sostenibile;
- xi) la designazione, la rappresentatività, la gestione efficace e la connettività delle zone protette, nonché altre misure efficaci di conservazione basate sul territorio, comprese le aree marine protette, e
- xii) la collaborazione con il settore privato negli ambiti di cui alla presente lettera, ove possibile.

#### Cambiamenti climatici

- 1. Le parti riconoscono che la minaccia impellente costituita dai cambiamenti climatici esige un'azione collettiva a favore di uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici, nonché misure di adattamento.
- 2. Le parti riconoscono l'importanza delle norme e degli accordi internazionali in materia di cambiamenti climatici, in particolare la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 (UNFCCC) e l'accordo di Parigi, sottolineano che la loro attuazione è irreversibile e ribadiscono gli impegni assunti nell'ambito di tali accordi.
- 3. Le parti collaborano per rafforzare la cooperazione nell'ambito dell'UNFCCC, attuare l'accordo di Parigi e i propri contributi determinati a livello nazionale (NDC) e invitare altri paesi a fare altrettanto e a sviluppare le loro strategie di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas serra.
- 4. Tale cooperazione può comprendere le seguenti misure:
- a) agevolare ulteriori interventi per contribuire ai dibattiti e alle attività politiche nazionali;
- b) sostenere lo sviluppo economico a basse emissioni di carbonio conformemente all'accordo di Parigi;

- c) estendere gli NDC alle politiche e alle misure settoriali nazionali che interessano le strategie in materia di trasporti, energia, infrastrutture, urbanistica, uso del suolo e investimenti, compresa l'integrazione dei processi di adattamento nelle strategie di sviluppo settoriale;
- d) sostenere il dialogo di mediazione e la definizione tempestiva di misure al fine di riesaminare l'azione per il clima in tutti i paesi;
- e) elaborare il programma per la trasparenza nell'ambito dell'accordo di Parigi, compresi il dialogo politico e la cooperazione in settori prioritari definiti di comune accordo;
- f) potenziare altri processi quali la stabilizzazione delle emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale ai livelli del 2020 da parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), l'adozione e la formulazione della strategia globale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle navi da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) o l'ambiziosa eliminazione graduale degli idrofluorocarburi (HFC) nel quadro dell'emendamento del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono adottato a Kigali il 15 ottobre 2016, comprese la sua ratifica e la sua rapida attuazione ai fini del conseguimento dell'ambizioso obiettivo di riduzione graduale, su scala mondiale, del consumo e della produzione di HFC;
- g) promuovere politiche e programmi interni in materia di clima nel quadro dell'accordo di Parigi, compresa la promozione del monitoraggio delle emissioni e dei meccanismi di mercato e non di mercato, dello sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici, delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e dei trasporti sostenibili, nonché politiche e programmi volti ad affrontare le ripercussioni negative sul clima della deforestazione e del degrado delle foreste, del suolo e di tutti gli ecosistemi;

- h) rafforzare le sinergie con gli imprenditori, le organizzazioni della società civile e gli enti locali, a integrazione delle iniziative degli Stati;
- i) favorire la partecipazione del settore privato a un'economia a basse emissioni di carbonio;
- j) promuovere misure basate sul mercato per introdurre la fissazione del prezzo del carbonio e il principio del "chi inquina paga";
- k) rafforzare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie a basse emissioni e di altre tecnologie rispettose del clima sostenibili sotto il profilo commerciale;
- eliminare progressivamente le sovvenzioni a favore dei combustibili fossili e
  promuovere lo sviluppo di un'economia sostenibile e a basse emissioni di carbonio, ad
  esempio tramite investimenti in energie rinnovabili e soluzioni efficienti sotto il profilo
  energetico;
- m) intensificare il dialogo bilaterale e le misure in materia di adattamento, mitigazione e mezzi di attuazione, compresi il trasferimento di tecnologie, lo sviluppo di capacità e i finanziamenti;
- n) far sì che questioni trasversali quali il genere e i giovani siano prese in considerazione nell'attuazione dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi;
- o) promuovere politiche in materia di impatto climatico sulle risorse idriche;

- p) attuare il patto di Parigi sull'acqua e sull'adattamento ai cambiamenti climatici nei bacini dei fiumi, dei laghi e degli acquiferi presentato il 2 dicembre 2015 alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici svoltasi a Parigi, nonché il programma d'azione Lima-Parigi varato in occasione del vertice sul clima tenutosi a New York il 23 settembre 2014;
- q) rafforzare i regimi di cooperazione per garantire NDC futuri più ambiziosi, tenendo conto al tempo stesso del processo globale di valutazione.

# Energia

- 1. Le parti riconoscono l'importanza del settore energetico per la prosperità economica e la pace e stabilità internazionali e sottolineano che la trasformazione di tale settore è fondamentale per conseguire gli obiettivi stabiliti nell'Agenda 2030 e nell'accordo di Parigi. Esse riconoscono la necessità di migliorare e diversificare l'approvvigionamento energetico (compresa la promozione delle energie rinnovabili), promuovere l'innovazione, la ricerca, lo sviluppo e la formazione delle risorse umane, nonché aumentare l'efficienza energetica al fine di potenziare la produttività energetica, la sicurezza energetica e un'energia sicura, sostenibile ed economicamente accessibile. Le parti si adoperano per conseguire tali obiettivi.
- 2. Le parti continuano a scambiarsi informazioni sull'energia e collaborano a livello bilaterale, regionale e multilaterale per favorire mercati aperti e competitivi, condividere le migliori pratiche, promuovere una normativa trasparente e basata su dati scientifici e discutere gli ambiti di cooperazione in materia di energia, ad esempio nel quadro di consessi, meccanismi e iniziative internazionali.

# AGRICOLTURA, AFFARI MARITTIMI E PESCA

#### ARTICOLO 6.1

Cooperazione nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale

Le parti collaborano, tra l'altro, nei seguenti ambiti:

- a) politica agricola e di sviluppo rurale;
- b) prospettive del mercato agricolo;
- c) gestione sostenibile delle risorse naturali e azione per il clima;
- d) conseguimento di un'agricoltura sostenibile e resiliente attraverso misure volte a promuovere la sensibilizzazione ai "principi per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari" e alle "direttive volontarie sulla governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alle terre, alla pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale" elaborate dal Comitato per la sicurezza alimentare mondiale;
- e) promozione dello sviluppo rurale attraverso lo sviluppo di capacità riguardanti le questioni commerciali, comprese le indicazioni geografiche quali diritti di proprietà intellettuale;

g)	ricerca e innovazione;
h)	organizzazione e sviluppo di processi di produzione sostenibili nel settore agroalimentare (agricoltura e allevamento);
i)	organizzazione e sviluppo produttivo delle comunità rurali;
j)	sicurezza alimentare;
k)	prevenzione delle perdite successive al raccolto e degli sprechi alimentari;
1)	ricerca applicata ai fini della produzione e della gestione di prodotti agricoli e zootecnici e
m)	trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari.
	ARTICOLO 6.2
	Affari marittimi e pesca

f)

agricoltura biologica;

# 1. Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile e responsabile della pesca, dell'acquacoltura e di altre attività marittime e il loro contributo nel garantire opportunità economiche, sociali e ambientali alle generazioni presenti e future.

- 2. Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione su questioni di interesse comune in materia di pesca e affari marittimi.
- 3. Coerentemente con i propri obblighi internazionali, le parti:
- a) contribuiscono a migliorare il sistema mondiale di governance degli oceani, anche colmando le lacune normative e a livello di attuazione e promuovendo la ratifica e l'attuazione di strumenti pertinenti nei settori marittimo e della pesca con i paesi terzi;
- adottano misure efficaci di monitoraggio, controllo e sorveglianza, quali programmi di osservazione, sistemi di monitoraggio dei pescherecci, controllo dei trasbordi, ispezioni in mare e misure di competenza dello Stato di approdo, nonché le relative sanzioni, con l'obiettivo di conservare gli stock ittici e prevenire una pesca eccessiva;
- c) mantengono o adottano misure e collaborano per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito "pesca INN"), compresi, se del caso, lo scambio di informazioni sulle attività di pesca INN nelle rispettive acque e l'attuazione di politiche e misure volte a escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e dalle attività delle aziende acquicole;
- d) collaborano con le organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui entrambe siano membri, osservatori o parti non contraenti cooperanti, e all'occorrenza in seno a tali organizzazioni, al fine di giungere ad una buona governance anche mediante il sostegno a decisioni basate sui dati scientifici e all'osservanza di tali decisioni nelle suddette organizzazioni;

- e) promuovono lo sviluppo di processi di produzione sostenibili, responsabili sotto il profilo ambientale ed economicamente competitivi nel settore dell'acquacoltura marina e di acqua dolce;
- f) rafforzano la sicurezza e la protezione degli oceani;
- g) riducono le pressioni gravanti sugli oceani, anche attraverso la lotta contro i rifiuti marini;
- h) promuovono la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere;
- i) sostengono la ricerca marina e la biotecnologia e
- j) procedono allo scambio di migliori pratiche in materia di sviluppo sostenibile delle attività economiche marittime di interesse comune, quali la produzione di energia oceanica e il turismo costiero e marittimo.

# POLITICA ECONOMICA

# ARTICOLO 7.1

#### Politiche macroeconomiche

Le parti intensificano il dialogo tra le rispettive autorità sulle politiche e tendenze macroeconomiche e promuovono lo scambio di informazioni e di opinioni al riguardo.

# ARTICOLO 7.2

Imprese e industria, comprese le piccole e medie imprese

- 1. Le parti promuovono un contesto favorevole allo sviluppo e al miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese (PMI) e promuovono, se del caso, una cooperazione orizzontale in materia di politica industriale. Tale collaborazione consiste nel:
- a) promuovere i contatti tra gli operatori economici, incentivare gli investimenti comuni e creare joint venture e reti di informazione nell'ambito degli attuali programmi orizzontali;

- procedere allo scambio di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitività delle PMI e sulle procedure per la creazione di PMI;
- c) agevolare le attività delle PMI di entrambe le parti;
- d) scambiare informazioni e migliori pratiche riguardanti l'Industria 4.0 e
- e) promuovere la responsabilità sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili.
- 2. Le parti agevolano le attività di cooperazione pertinenti del settore privato.

# Imprese e diritti umani

Le parti promuovono la responsabilità sociale delle imprese, conformemente alle norme internazionali pertinenti quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, a livello nazionale, e lo sviluppo di capacità e lo scambio di esperienze, a livello internazionale.

# Materie prime

- 1. Le parti riconoscono che un approccio trasparente e basato sul mercato è la via migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti nella produzione e nel commercio di materie prime.
- 2. Le parti promuovono la cooperazione su questioni relative alle materie prime nei consessi regionali o multilaterali pertinenti o attraverso il dialogo bilaterale su richiesta di una di esse, sulla base di interessi reciproci. Tale cooperazione mira a eliminare gli ostacoli agli scambi di materie prime in tali consessi, a rafforzare il quadro normativo mondiale per il commercio di materie prime, a promuovere la trasparenza sui mercati mondiali di tali materie e a contribuire allo sviluppo sostenibile.
- 3. La cooperazione può comprendere scambi di informazioni riguardanti:
- a) le questioni relative all'offerta e alla domanda, al commercio bilaterale e agli investimenti, nonché al commercio internazionale;
- b) gli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di materie prime, ai servizi correlati e agli investimenti;
- c) i quadri normativi delle parti;
- d) le tecnologie applicate ai processi di produzione e all'uso delle materie prime e
- e) le migliori pratiche connesse allo sviluppo sostenibile dell'industria estrattiva, comprese la politica mineraria, la pianificazione territoriale, le procedure di autorizzazione, la trasparenza e la governance.

#### Statistiche

Le parti collaborano in ambito statistico, in particolare promuovendo attivamente la condivisione delle migliori pratiche. Tale cooperazione può comprendere:

- a) una maggiore partecipazione a riunioni internazionali di alto livello su temi di reciproco interesse;
- b) l'armonizzazione delle metodologie statistiche per migliorare la comparabilità dei dati e
- c) la produzione e la diffusione delle statistiche ufficiali e lo sviluppo di indicatori.

# ARTICOLO 7.6

# Trasporti

1. Le parti cooperano e intensificano il dialogo in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti, compresi i trasporti integrati, nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente e di rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.

- 2. Tale cooperazione e tale dialogo possono comprendere quanto segue:
- a) lo scambio di informazioni e migliori pratiche riguardo alle rispettive politiche in materia di trasporti;
- il rafforzamento delle relazioni tra il Messico e l'Unione nel settore del trasporto aereo, anche valutando la possibilità di concludere un accordo specifico in materia di aviazione;
- c) la promozione degli obiettivi di accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali sulla base di una concorrenza leale e su base commerciale;
- d) l'agevolazione del trasporto marittimo, delle catene logistiche e del trasporto multimodale per rafforzare la competitività e consolidare le relazioni economiche;
- e) la promozione della tematica ambientale nel settore dei trasporti;
- f) la facilitazione del dialogo tra esperti e della cooperazione nei consessi internazionali che si occupano di trasporti e
- g) il sostegno al flusso elettronico transfrontaliero delle informazioni onde promuovere un ambiente dinamico per servizi di trasporto efficienti, anche in termini di costi.

# ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICA SOCIALE

# ARTICOLO 8.1

# Istruzione

Le parti promuovono la cooperazione e il dialogo nei settori pertinenti all'istruzione, tra l'altro:

- a) potenziando l'istruzione superiore e l'istruzione e la formazione tecnica e professionale;
- b) incrementando la mobilità di studenti, ricercatori e personale universitario e amministrativo degli istituti di istruzione superiore e
- c) promuovendo lo sviluppo di capacità negli istituti di istruzione superiore, compreso il miglioramento dei meccanismi di riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio all'estero.

#### Cultura

- 1. Le parti cooperano nei consessi internazionali pertinenti, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale, anche attraverso l'attuazione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata a Parigi dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 20 ottobre 2005.
- 2. Le parti promuovono una più stretta cooperazione nelle industrie e nei settori culturali e creativi, compresi le tecnologie emergenti e le nuove tecnologie e i media audiovisivi, al fine di migliorare, tra l'altro, la comprensione e la conoscenza reciproche delle rispettive culture.
- 3. Le parti promuovono gli scambi culturali e realizzano iniziative congiunte in vari settori della cultura nell'ambito dei quadri di cooperazione disponibili.
- 4. Le parti promuovono la cooperazione e le iniziative congiunte connesse alla creazione, alla promozione e alla diffusione di contenuti digitali nel settore artistico e culturale nell'ambito di un quadro giuridico che riconosca e valorizzi il lavoro dei creatori, quale mezzo per migliorare l'accesso universale alla cultura e alle sue componenti.

- 5. Le parti incoraggiano il dialogo interculturale tra le rispettive organizzazioni della società civile e tra i singoli individui.
- 6. Le parti riconoscono il ruolo svolto dalla cultura quale strumento e fattore trainante delle dimensioni economica, sociale e ambientale della prevenzione dei conflitti e dello sviluppo sostenibile, tenendo presente che le industrie culturali e creative sono i principali motori delle economie dei paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo.

# Occupazione e politica sociale

- 1. Le parti riconoscono che il miglioramento del tenore di vita, la creazione di posti di lavoro di qualità e la promozione di un lavoro dignitoso dovrebbero essere al centro delle politiche occupazionali e sociali.
- 2. Le parti rispettano e promuovono i principi e i diritti fondamentali nel lavoro delineati nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro adottata a Ginevra dalla Conferenza internazionale del lavoro il 18 giugno 1998 e nelle corrispondenti convenzioni dell'OIL di cui sono firmatarie.

3. Le parti intensificano la cooperazione nei settori dell'occupazione, del dialogo sociale e degli affari sociali e promuovono scambi di informazioni in materia di occupazione, salute e sicurezza sul lavoro, questioni inerenti al lavoro e protezione sociale.

#### ARTICOLO 8.4

# Evoluzione esponenziale delle tecnologie

Le parti condividono gli insegnamenti tratti e le migliori pratiche per affrontare in modo efficace e globale le conseguenze dell'evoluzione esponenziale delle tecnologie e dell'automazione e le relative implicazioni per la piena attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

# ARTICOLO 8.5

#### Coesione sociale e inclusione

Le parti cooperano per rafforzare la coesione sociale attraverso la riduzione di ogni forma di povertà, della disuguaglianza e dell'esclusione sociale al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello mondiale e promuovere una globalizzazione equa, la piena occupazione e un lavoro dignitoso per tutti gli uomini e le donne, tra l'altro:

a) rafforzando i sistemi di protezione sociale;

- b) incoraggiando la parità di accesso e la non discriminazione nelle politiche sociali;
- c) promuovendo l'innovazione per affrontare le sfide sociali mediante lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e la promozione del dialogo e della ricerca nel settore e
- d) promuovendo la solidarietà dell'economia sociale ai fini dell'inclusione e combattendo la povertà.

#### Salute

- 1. Le parti cooperano nel settore della sanità pubblica, anche nella prevenzione e nella promozione della salute, per innalzare il livello di sicurezza della salute pubblica e promuovere la copertura sanitaria universale.
- 2. Tale cooperazione può comprendere:
- a) lo scambio di informazioni e la collaborazione per quanto riguarda questioni di reciproco interesse;
- b) la promozione dell'attuazione degli accordi internazionali in materia di salute e
- c) l'agevolazione degli scambi, delle borse di studio e dei programmi di formazione nei settori di cui al paragrafo 1.

#### Turismo

- 1. Le parti collaborano nel settore del turismo. Tale cooperazione mira principalmente a migliorare lo scambio di informazioni e migliori pratiche al fine di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo e contribuire alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo economico.
- 2. Detta cooperazione è incentrata sui seguenti aspetti:
- a) salvaguardare e sfruttare al meglio il potenziale del patrimonio naturale e culturale;
- b) favorire pratiche che incoraggino il turismo responsabile e il rispetto delle comunità locali;
- c) scambiare informazioni e migliori pratiche riguardo ad azioni volte a migliorare le capacità e le competenze nel settore del turismo;
- d) promuovere lo scambio di informazioni e la cooperazione per le industrie creative e l'innovazione nel settore del turismo e
- e) scambiare le migliori pratiche al fine di integrare nel turismo i principi di sostenibilità, in particolare la biodiversità.

# RICERCA, INNOVAZIONE ED ECONOMIA DIGITALE

# ARTICOLO 9.1

#### Ricerca e innovazione

- 1. Le parti cooperano nei settori della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione sulla base dell'interesse reciproco e a vantaggio di entrambe, conformemente alle rispettive legislazioni. Tale cooperazione mira a promuovere lo sviluppo sostenibile, ad affrontare le sfide sociali a livello mondiale, a conseguire l'eccellenza scientifica, a migliorare la competitività regionale e a consolidare le relazioni tra le parti, preludio di partenariati duraturi. Le parti promuovono il dialogo politico a livello bilaterale e regionale e utilizzano in modo complementare i diversi strumenti a loro disposizione, compresi gli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica.
- 2. Le parti si adoperano per:
- a) migliorare le condizioni per la mobilità di ricercatori, scienziati, esperti, studenti e imprenditori e per la circolazione transfrontaliera di materiale e attrezzature;

- b) agevolare l'accesso reciproco ai rispettivi programmi scientifici, tecnologici e innovativi, alle infrastrutture e ai centri di ricerca, alle pubblicazioni e ai dati scientifici;
- c) intensificare la cooperazione in materia di ricerca prenormativa e standardizzazione e
- d) promuovere principi comuni per conseguire un livello adeguato ed efficace di protezione e di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei progetti di ricerca e innovazione.
- 3. Le parti promuovono le seguenti attività che dovranno essere realizzate da organizzazioni governative, centri di ricerca pubblici e privati, istituti di istruzione superiore, agenzie e reti per l'innovazione e altri portatori di interessi, comprese le PMI:
- a) iniziative congiunte di sensibilizzazione ai temi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, programmi di sviluppo delle capacità e opportunità di partecipazione ai rispettivi programmi;
- b) riunioni congiunte e tavoli di lavoro finalizzati allo scambio di informazioni e migliori pratiche e all'individuazione di ambiti di ricerca comune;
- c) azioni di ricerca comune in settori di interesse reciproco;
- d) attività di analisi e valutazione della cooperazione scientifica reciprocamente riconosciute e diffusione dei relativi risultati.

# Economia digitale

- 1. Le parti riconoscono le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) come elementi essenziali della società moderna che rivestono un'importanza vitale ai fini del potenziamento dell'informazione e della conoscenza all'interno della società onde promuovere lo sviluppo economico, formativo e sociale. Le parti procedono a uno scambio di opinioni sulle rispettive politiche in questo settore.
- 2. Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:
- a) scambiare opinioni sui diversi aspetti della politica per il mercato unico digitale, in particolare le politiche e le normative in materia di comunicazioni elettroniche, compresi l'accesso ai servizi a banda larga, la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali, l'e-government, il governo aperto, i dati aperti, la sicurezza di Internet, la sanità elettronica e l'indipendenza delle autorità di regolamentazione;
- b) promuovere le TIC quali mezzi per favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale, l'inclusione sociale e digitale e la diversità culturale, evidenziando nel contempo lo spirito imprenditoriale e il lavoro collaborativo partecipativo, incentivando la connessione Internet nelle scuole e sviluppando reti universitarie e di ricerca;
- c) sviluppare l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di ricerca, delle infrastrutture e dei servizi informatici e delle banche dati scientifiche, anche in un contesto regionale;

- d) cooperare nel settore dell'e-government e dei servizi fiduciari quali la firma elettronica e l'identificazione elettronica (eID), con particolare attenzione allo scambio di principi strategici, informazioni e migliori pratiche in merito all'uso delle TIC al fine di ammodernare la pubblica amministrazione, promuovere servizi pubblici di qualità elevata, migliorare l'efficienza organizzativa e la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche;
- e) scambiare informazioni riguardo a norme, valutazione della conformità e omologazione e
- f) promuovere gli scambi e la formazione di specialisti, in particolare giovani professionisti.